



13982117

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| RENATO RORDORF           | - Primo Pres.te f.f. - |
| GIOVANNI AMOROSO         | - Presidente Sezione - |
| BIAGIO VIRGILIO          | - Consigliere -        |
| ETTORE CIRILLO           | - Consigliere -        |
| LUCIA TRIA               | - Rel. Consigliere -   |
| CARLO DE CHIARA          | - Consigliere -        |
| RAFFAELE FRASCA          | - Consigliere -        |
| MARIA ACIERNO            | - Consigliere -        |
| LUIGI ALESSANDRO SCARANO | - Consigliere -        |

DISCIPLINARE  
AVVOCATI - FAVOR  
REIUd. 09/05/2017 -  
PU

R.G.N. 28194/2016

non 13982  
Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28194-2016 proposto da:

ZM , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA  
PINETA DI OSTIA 3, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI  
GUERRIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
LORELLA BLORA;

**- ricorrente -**343  
11

**contro**

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI  
CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI X ;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 311/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE  
FORENSE, depositata il 20/10/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
09/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato Pierluigi Guerriero.

**ESPOSIZIONE DEL FATTO**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X , con decisione  
del 12 novembre 2013, sanzionò con la censura l'avv. MZ  
, avendo ritenuto fondati i seguenti capi di incolpazione: a)  
violazione dell'art. 42 del codice deontologico forense per non avere,  
dopo la revoca del mandato professionale da parte della Cassa  
R di X , restituito alla Cassa e al nuovo avvocato da  
questa nominato "i documenti di varie pratiche in Merano da maggio  
2008 fino ad oggi"; b) violazione dell'art. 22, comma 1, del codice  
deontologico forense per non avere risposto affatto o comunque con  
sollecitudine alle lettere del nuovo legale della suddetta Cassa, avv,  
ST .

2. Il Consiglio nazionale forense, con decisione depositata il 20  
ottobre 2016, ha respinto l'impugnazione proposta dall'avv. Z  
avverso la suindicata decisione del COA di X , precisando, per  
quel che qui interessa, quanto segue:

a) la censura di violazione del principio del contraddittorio non è  
da accogliere perché l'avv. Z ha fatto presente il proprio

impedimento a comparire all'udienza dinanzi al COA tramite il proprio sostituto processuale, avv. LB , ma senza offrire alcun documento idoneo a provare l'esistenza di un effettivo e assoluto impegno professionale che potesse portare ad un nuovo rinvio dell'udienza, dopo quello già disposto in accoglimento dell'istanza dell'incolpato in data 4 settembre 2013;

b) è irrilevante la verifica nel merito delle presunte situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi dell'avv. NL (asseritamente derivante dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Federazione delle Cooperative R , organismo rappresentativo al quale era federata anche la menzionata Cassa R di X ) nonché dell'avv. Z (in ipotesi dovuta ad avere in passato tale avvocato esercitato il proprio patrocinio in un giudizio civile volto ad una presunta responsabilità professionale dello Z ). Infatti, ciò che rileva, in via pregiudiziale ed assorbente, è la mancata proposizione di alcuna istanza di ricusazione nei confronti dei due citati componenti del COA di X da parte dell'incolpato nell'ambito del giudizio di primo grado, che impedisce di dedurre la violazione dell'ipotizzato obbligo di astensione come motivo di impugnazione dinanzi al CNF;

c) la censura sulla insufficienza di motivazione va respinta in quanto, com'è noto, l'eventuale assenza o carenza della motivazione non è causa di nullità della decisione del COA poiché è il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, se lo ritiene necessario può integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti, in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali. Nella specie, la decisione del COA risulta adeguatamente motivata, comunque "ulteriori spunti motivazionali nel merito potranno trarsi dalla presente sentenza";

d) infine, con riguardo al merito, va osservato, in primo luogo, che le censure relative alla ricostruzione dei fatti sono generiche e non sono quindi tali da portare ad una modifica della decisione impugnata;

e) per quel che riguarda la sanzione, la censura applicata appare congrua tenuto conto del comportamento dell'incolpato, della complessiva valutazione dei fatti nonché dei diversi precedenti disciplinari a carico dell'avv. Z , risultanti dalla sua scheda personale in atti.

3. Il ricorso dell' avv. MZ domanda la cassazione di tale decisione per quattro motivi.

Nessuno degli intimati ha spiegato difese in questa sede.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### **I – Sintesi delle censure**

1. Nel ricorso si prospettano quattro articolati motivi.

1.1. Con il primo motivo, con riguardo alla statuizione del CNF di insussistenza della delibera del COA di dichiarazione di contumacia dell'incolpato e per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; dell'art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 nonché dell'art. 47 r.d. n- 37 del 1934; b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi prospettati ad oggetto di discussione; c) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia; d) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Si sostiene l'ammissibilità dell'allegazione documentale contenente la giustificazione scritta dell'impedimento – che avrebbe dimostrato l'illegittimità della dichiarazione di contumacia e del diniego di un nuovo rinvio – avvenuta dinanzi al CNF e si afferma che

quindi il CNF avrebbe dovuto esaminarla (a supporto della censura si cita Cass. SU 17 giugno 2013, 15122).

1.2. Con il secondo motivo, con riferimento all'affermata non deducibilità del conflitto di interessi che avrebbe determinato la nullità della delibera COA n. 35 del 13 settembre 2011 (di apertura del procedimento disciplinare de quo), si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 53 e 55 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi prospettati ad oggetto di discussione; c) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia; d) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Si sostiene che il CNF avrebbe totalmente disatteso il principio secondo cui l'ipotesi in cui un componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, è l'unica in cui, nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento, diversamente da ogni altra ipotesi in cui, invece, la violazione dell'obbligo di astensione assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento (si citano: Cass. SU 9 maggio 2011, n. 10071 e Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16685).

Nella specie l'avv. NL , Consigliere relatore dinanzi al COA ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Federazione delle Cooperative R -

organismo rappresentativo al quale era federata anche la menzionata Cassa R di X – e avendone anche la rappresentanza avrebbe dovuto essere considerato portatore di un interesse diretto, concreto e attuale – proprio di una parte processuale – nel procedimento de quo avente ad oggetto assunte scorrettezze deontologiche commesse da un avvocato nei confronti di una delle Casse associate alla Federazione.

Ciò non è accaduto e la motivazione sul punto del CNF è una non-motivazione, come tale censurabile in questa sede.

1.3. Con il terzo motivo – in subordine – con riferimento alla conferma della statuizione di responsabilità dell'incolpato, si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi prospettati ad oggetto di discussione; c) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia; d) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Si rileva che la conferma della statuizione in oggetto e la motivazione che ne è stata data dal CNF peccano della stessa genericità e incongruenza proprie della decisione del COA, tanto da invalidare in radice tale decisione specialmente perché in essa l'affermazione di responsabilità dell'incolpato risulta del tutto priva di giustificazione.

In particolare si sostiene che tale pronuncia sarebbe stata emanata in difetto di prove idonee – essendo la risultanze della prova testimoniale smentite dalla documentazione allegata, ammissibilmente, al ricorso al CNF – e quindi in contrasto con i principi secondo cui nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati: 1) le sole dichiarazioni dell'esponente non sono sufficienti

per considerare l'addebito provato; 2) si applica il principio di presunzione di non colpevolezza.

Per tali ragioni si afferma che la decisione del COA non avrebbe potuto essere oggetto di integrazione ma avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

1.4. Con il quarto motivo – in ulteriore subordine – con riferimento alla conferma della sanzione della censura, si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia e violazione dell'art. 33, commi 1 e 4 prima parte, del codice deontologico forense da considerare applicabile in quanto norma più favorevole all'incolpato (art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012 e art. 2, terzo comma, cod. pen.); b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi prospettati ad oggetto di discussione; c) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia; d) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

In primo luogo si ricorda che per l'ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall'art. 24, secondo capoverso, del relativo codice deontologico, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (si cita Cass. SU 28 febbraio 2011, n. 4773).

Si aggiunge, infine, che tutt'al più, nella specie – anche considerando che l'unico precedente disciplinare a carico dello Z è un sanzione di avvertimento del 2008 – avrebbe dovuto essere irrogata come sanzione non la censura ma l'avvertimento, sulla base dell'art. 33, commi 1 e 4 prima parte del nuovo codice deontologico forense, applicabile perché più favorevole per

l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del "favor rei", in luogo del criterio del "tempus regit actum", come affermato da Cass. SU 16 febbraio 2015, n. 3023.

## **II – Esame delle censure**

2. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutti i profili di censura prospettati in tutti i motivi in riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. perché, nella sostanza, non sono formulati in conformità con il testo di tale disposizione successivo alla modifica ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis*, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo l'11 settembre 2012 (precisamente il 20 ottobre 2016). In base alla novella la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).

Come precisato da queste Sezioni Unite (vedi, per tutte: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) nei giudizi per cassazione assoggettati *ratione temporis* alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita al n. 5 dell'art. 360 cit. che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione – come accade nella specie – si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della "insufficienza" della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», «omesso

esame" che non costituisce nella specie oggetto di censura. Evenienze che qui non si verificano.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. In primo luogo, va ricordato che la valutazione sulla legittimità della dichiarazione di contumacia – che peraltro è stata emessa dal COA sulla base di esami di fatti e documenti qui neppure riassunti – esula comunque dal presente giudizio perché la relativa conferma da parte del CNF risulta essere congruamente motivata.

Infatti, è *jus receptum* che, in materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura relativa al mancato rinvio della seduta del locale consiglio dell'ordine per legittimo impedimento a comparire dell'incolpato, attenendo alla regolarità della discussione svoltasi davanti al Consiglio dell'Ordine territoriale, non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata dal Supremo Collegio soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione della decisione del Consiglio nazionale forense (che è organo giurisdizionale), e non come "nullità della sentenza o del procedimento" svoltosi davanti al consiglio territoriale, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ. (vedi, fra le tante: Cass. SU 16 giugno 2003, n. 9561; Cass. SU 28 settembre 2007, n. 20360).

3.2. Si è altresì precisato che costituisce principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla Costituzione all'articolo 24 e dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge n. 844 del 1955, quello secondo cui, nei procedimenti da cui possano derivare effetti negativi, gli interessati devono essere posti nella condizione di

interloquire, e conseguentemente deve ammettersi il controllo di legittimità sul rispetto di tali principi, controllo che non può spingersi, però, sino alla valutazione della natura dell'impedimento a comparire alle udienze, perché tale valutazione è di competenza esclusiva dell'organo deliberante e non può formare oggetto del sindacato in sede di legittimità (Cass. 7 luglio 2006, n. 15523, con riguardo alla normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti ed ingegneri).

3.3. Del resto, in linea generale, è da tempo acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui ha natura amministrativa il procedimento disciplinare di competenza dei locali Consigli dell'ordine degli avvocati, laddove ha viceversa natura giurisdizionale, di legittimità e merito, il procedimento che successivamente si svolge dinanzi al Consiglio Nazionale Forense a seguito dell'impugnazione proposta dai soggetti a ciò legittimati (vedi, ex multis: Cass. SU 6 luglio 2005, n. 14214; Cass. SU 17 novembre 2005, n. 23240; Cass. SU 17 giugno 2013, n. 15122).

Pertanto, nella richiamata sentenza di queste Sezioni Unite n. 15122 del 2013 – nel sottolineare che il giudizio che si svolge dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso i provvedimenti dei locali Consigli dell'ordine non è un giudizio di mera legittimità, ma indiscutibilmente si estende anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento impugnato, di modo che nulla impedisce a quel giudice di prendere in esame nella sua interezza l'intera documentazione prodotta nel corso del procedimento – non è stata esaminata una situazione di contumacia del ricorrente priva di allegazioni, quali si verifica nella specie, in cui documenti di cui si lamenta l'omesso esame sono stati prodotti soltanto davanti al CNF, non tempestivamente.

Pertanto, diversamente da quel che sostiene il ricorrente, da tale sentenza non può certamente evincersi la fondatezza della censura in oggetto.

3.4. Né va omissis di rilevare che la censura di omessa valutazione da parte del CNF dell'allegazione documentale contenente la giustificazione scritta dell'impedimento (che avrebbe dimostrato l'illegittimità della dichiarazione di contumacia e del diniego di un nuovo rinvio) non risulta prospettata con il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all'esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e all'art. 369, n. 4, cod. proc. civ. (vedi, per tutte: Cass. SU 18 giugno 2008, n. 16528).

3.5. Da ultimo, va ricordato, in diritto, che non risultando neppure dal ricorso la prova dell'assolutezza dell'impedimento, la decisione risulta, nel merito, conforme alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui l'avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio nazionale forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (vedi, per tutte: Cass. SU 24 febbraio 2015, n. 3670).

E, nello stesso senso, è il consolidato indirizzo della giurisprudenza del CNF, ove si è precisato che l'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (CNF, Pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116 e in

senso conforme, fra le tante: CNF, Pres. f.f. Logrieco, rel. Merli, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257; CNF, Pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208; CNF, Pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205).

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Deve, infatti, essere rilevato che la denunciata situazione di astensione/ricusazione si sarebbe verificata nella fase – amministrativa – del COA, sicché il suo esame esula comunque dal presente giudizio, tanto più che sul punto la decisione del CNF risulta essere congruamente motivata.

A ciò va aggiunto che la prospettata situazione di un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porre il giudice nella veste di parte del procedimento – che è l'unica in cui, nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento, diversamente da ogni altra ipotesi – è formulata in modo del tutto generico:

a) infatti, la pretesa situazione di conflitto di interessi dell'avv. NL – che si fa derivare dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Federazione delle Cooperative R (organismo rappresentativo al quale era federata anche la menzionata Cassa R di X ) – per come è illustrata certamente non dimostra l'avv. NL avrebbe potuto avere la qualità di parte nel presente giudizio (vedi, per tutte: Cass. 27 febbraio 2004, n. 3974);

b) della situazione dell'avv. Z (per il quale dalla sentenza CNF risulta ipotizzata dell'incolpato una ipotesi di conflitto dovuta ad avere in passato tale avvocato esercitato il proprio patrocinio in un giudizio civile volto ad una presunta responsabilità professionale dello Z ) non si dice nulla nel presente ricorso.

4.2. Ne deriva che non vengono offerti elementi dai quali desumere la sussistenza dell'unica ipotesi in cui l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento.

4.3. D'altra parte, essendo la contumacia una situazione derivante da una scelta dell'interessato, visto che l'avvocato dello Z era presente all'udienza in cui è stata respinta la nuova istanza di rinvio, il legale avrebbe potuto in quella sede proporre istanza di riconsuazione, come prescritto per le "altre ipotesi".

4.4. I suddetti rilievi – di inammissibilità – valgono anche con riguardo a tutti gli altri profili di censura prospettati con il secondo motivo, che peraltro risultano assolutamente generici, per quel che si riferisce sia all'ipotizzata omessa pronuncia sia alla prospettata nullità della decisione per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Infatti – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell'intestazione del motivo – nella sostanza le censure con esso proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, in particolare con riguardo alla disposta conferma della statuizione di responsabilità dell'incolpato.

5.2. Si tratta, quindi, di censure che – senza neppure rispettare il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione – finiscono con l'esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal CNF, che come tale è di per sé inammissibile.

A ciò va aggiunto che – come si è detto al paragrafo 2 – in base al nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., applicabile nella specie, la possibilità di denunciare il vizio di motivazione è sottoposta a limiti molto stringenti.

6. Il quarto motivo è da accogliere.

6.1. Deve essere, in primo luogo, precisato che Cass. SU 28 febbraio 2011, n. 4773 – richiamata dal ricorrente – non è conferente perché in tale sentenza si è stabilito che “in tema di ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall'art. 24, secondo capoverso, del relativo codice deontologico, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto”.

6.2. Nel presente giudizio l'ipotesi che viene in considerazione è diversa ed è quella della “mancata restituzione senza ritardo degli atti e dei documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico con la consegna di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale”, per la quale l'art. 33 del nuovo codice deontologico prevede l'applicazione della sanzione dell'avvertimento (e non della più grave censura qui irrogata).

6.3. Al riguardo come già affermato da queste Sezioni Unite – vedi per tutte: Cass. SU 16 febbraio 2015, n. 3023; Cass. SU, 20 settembre 2016, n. 18395 – la legge n. 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2 febbraio 2013, contempla all'art. 65 (rubricato “Disposizioni transitorie”) un comma (il quinto, interamente dedicato all'emanando nuovo codice deontologico), che si conclude con le seguenti proposizioni: “... L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”.

Nel fissare il momento di transizione dall'operatività del vecchio a quella del nuovo codice deontologico, la nuova legge professionale sancisce, dunque, esplicitamente - così prevenendo le incertezze interpretative manifestatesi in occasione di precedenti successioni di norme deontologiche (e, peraltro, risolte in base al diverso criterio del *tempus regit actum*: vedi: Cass. SU 17 giugno 2013, n. 15120; Cass. SU 26 novembre 2008, n. 28159) - che la successione nel tempo delle norme dell'allora vigente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi d'illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al criterio del "favor rei".

6.4. In tale prospettiva, deve, d'altro canto, constatarsi che il nuovo codice deontologico - approvato il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014 - presenta, tra le principali innovazioni rispetto al codice previgente, la (ancorché non assoluta, certamente tendenziale) tipicizzazione degli illeciti e la predeterminazione delle sanzioni correlativamente applicabili.

6.5. Con peculiare riferimento alla condotta di cui agli addebiti oggetto del presente giudizio, stabilisce all'art. 33 (Restituzione di documenti), quanto segue:

"1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura".

### **III – Conclusioni**

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, poiché il codice deontologico sanziona (art. 33, commi 1 e 4) la condotta in oggetto con l'avvertimento – invece che con la più grave censura che è stata irrogata – facendo applicazione del criterio del "favor rei", in continuità con la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la sentenza impugnata va cassata sul punto relativo alla determinazione della sanzione, con corrispondente rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.

8. Ne consegue che i primi tre motivi di ricorso vanno respinti, mentre il quarto va accolto nei sensi suindicati.

### **P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta i primi tre motivi di ricorso e, decidendo sul quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2017.

Il Consigliere estensore

**IL CANCELLIERE**  
**Paola Francesca CAMPOLI**

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi - 6 GIU 2017  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI